

## Offerta per le aziende associate alla CONFIMI INDUSTRIA

Di seguito lo Sconto garantito sull'acquisto in proprietà dei modelli della gamma di vetture FCA:

Marca	cod.mod.	Modello	% Sconto a Cliente
FIAT	334	500 X	17,0
	330	500L	19,0
	351	500 L LIVING	22,0
	150	500	23,0
	319	PANDA	23,0
	199	PUNTO	30,0
	356	TIPO SEDAN	19,0
	357	TIPO 5P E SW	19,0
	300	QUBO	28,0
	152	DOBLO'	23,0
ABARTH	348	124 SPIDER	6,0
	150	500	16,0
LANCIA	348	124 SPIDER ABARTH	10,0
	402	YPSILON 5 porte	26,0
ALFA ROMEO	145	MITO	25,0
	620	GIULIA	17,0
	191	GIULIETTA	27,5
	643	4C	2,5
JEEP	603	NEW CHEROKEE	17,5
	604	GRAND CHEROKEE	20,5
	664-665	WRANGLER	17,5
	609	RENEGADE	17,5

Di seguito lo Sconto garantito sull'acquisto in proprietà dei modelli della gamma di veicoli commerciali FCA:

	cod.mod.	Modello	Sconto a cliente %	
			senza Permuta/Rottam.	con Permuta/Rottam.
FIAT PROFESSIONAL	519	PANDA Van	13,0	13,0
	299	PUNTO Van	21,0	31,0
	530	500L PRO	15,0	15,0
	225	FIORINO	29,0	32,0
	263	DOBLO' Cargo	31,0	34,0
	296	TALENTO	29,0	30,0
	502 - 503	FULLBACK	16,0	21,0
	290	DUCATO NEW	34,0	37,0
	295	DUCATO H NEW	34,0	37,0

## Condizioni generali di fornitura

I trattamenti di sconto sopra indicati s'intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non diversamente comunicatoVi.

I contributi previsti nel presente accordo sono cumulabili con le azioni finanziarie indicate nelle azioni commerciali mensili.

Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente ai veicoli sopraelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate.

La nostra società si riserva di sottoporVi offerte per nuovi modelli e/o nuove versioni e Voi potrete avvalerVi di tali offerte nel momento stesso in cui vi saranno state notificate, essendo inteso che i nuovi modelli e/o nuove versioni si considereranno da quello stesso momento come parte integrante e sostanziale del presente accordo. In ogni caso cesseranno automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e/o le versioni non più prodotti e/o commercializzati.

Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di autoveicoli i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l'impegno di riproporli in offerta con trattamento di sconto che consenta agli associati di acquistarli ad un prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offertoVi.

I veicoli dovranno essere intestati direttamente alle Aziende associate alla CONFIMI INDUSTRIA.

Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l'Ente venditore.

## Valutazione dell'usato ritirato

La valutazione dell'usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi Fiat, Fiat Professional, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato.

## Modalità operative

L'Azienda associata alla CONFIMI INDUSTRIA per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà, all'atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare dichiarazione originale di appartenenza alla CONFIMI INDUSTRIA per l'anno in corso.

## Cumulabilità

L'iniziativa commerciale a favore delle Aziende associate alla CONFIMI INDUSTRIA non è cumulabile con altre promozioni.

## Promozione dell'accordo

Le Parti, in merito ad eventuali interventi promozionali e pubblicitari da parte di FCA Italy S.p.A., concordano che (i) i predetti verranno valutati di volta in volta in base al singolo evento che verrà organizzato e proposto da CONFIMI INDUSTRIA e (ii) termini e condizioni di tali attività promozionali saranno disciplinate attraverso separato accordo scritto tra le Parti stesse.

## Unicità dell'Accordo e sue eventuali modifiche

Il presente Accordo costituisce l'unico accordo fra la Vostra Società e la nostra in ordine all'acquisto di Autoveicoli e sostituisce integralmente ogni accordo precedentemente concluso, anche verbalmente, in relazione alla materia oggetto della convenzione stessa.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalla Vostra Società e dalla nostra.

## Foro Competente

Qualsiasi controversia possa sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva e vincolante del Foro di Torino.

## Obbligo di riservatezza

Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia.

Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata.

Su tutte le suddette informazioni le Parti s'impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito.

Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente Accordo .

## Privacy

Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali, forniti da ciascuna parte (che ne rimane titolare) per l'espletamento del presente accordo, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, inclusa l'adozione delle misure minime di sicurezza, ai soli fini per i quali sono stati raccolti e per l'adempimento della Convenzione.

Inoltre le parti consentono al reciproco trattamento dei propri dati personali al fine di adempiere al presente accordo ed ai relativi obblighi di legge, nel rispetto del D. Lgs. 196/03, ed alla comunicazione di tali dati da parte di FCA a società del gruppo FCA ed a terzi a tale scopo ovvero nei casi previsti per legge.

Per quanto attiene ai dati dei clienti della Società e di FCA, ciascuna Parte, prima di procedere con la comunicazione dei medesimi, si obbliga a garantire nei confronti dell'altra sulla circostanza di avere ottenuto dall'interessato il consenso al trattamento dei dati per attività di natura promozionale e/o commerciale in conformità a quanto richiesto dalla legge e dalle direttive del Garante della Privacy.

## Divieto di cessione

Il presente Accordo è concluso in ragione della qualità personale delle Parti e pertanto non è cedibile né trasferibile, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte. FCA si riserva il diritto di cedere i diritti di credito nascenti dal presente Accordo a società del gruppo o comunque ad essa collegate.

## Codice di Condotta del Gruppo FCA

La Società si obbliga ad osservare il Codice di Condotta del Gruppo FCA.

La Società prende pertanto atto del contenuto del Codice di Condotta del Gruppo FCA e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da FCA (reperibili all'indirizzo Internet [www.fcagroup.com](http://www.fcagroup.com)) e dichiara di impegnarsi a tenere un comportamento, in relazione all'attività oggetto del presente Accordo conforme alle disposizioni previste in detti documenti. La Società dichiara inoltre che dall'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 non risultano essere stati commessi al proprio interno reati previsti dal decreto stesso